

**Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Slovenia/Commissione**(Causa T-585/14) <sup>(1)</sup>**(«Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell'Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l'importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)**

(2015/C 381/35)

Lingua processuale: lo sloveno

**Parti**

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrušek, M. Wasmeier e M. Žebre, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento dell'asserita decisione della Direzione generale del Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, del 2 giugno 2014, con la quale quest'ultima avrebbe dichiarato, da un lato, la responsabilità finanziaria della Repubblica di Slovenia per la perdita di risorse proprie dell'Unione europea al momento del rilascio di un certificato di importazione di zucchero per l'anno 2011 e, d'altro, che detto Stato membro dovrebbe mettere a disposizione del bilancio dell'Unione un importo pari alle risorse proprie tradizionali perdute.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Non occorre statuire sulle istanze di intervento della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna.*
- 3) *La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *La Repubblica di Slovenia, la Commissione, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna supporteranno ognuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 372 del 20.10.2014.

**Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 — Bionorica/Commissione**(Causa T-619/14) <sup>(1)</sup>**[«Ricorso per carenza — Tutela dei consumatori — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento (CE) n° 1924/2006 — Sostanze vegetali — Termine di ricorso — Carenza di interesse ad agire — Atto non impugnabile — Irricevibilità»]**

(2015/C 381/36)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Bionorica SE (Neumark, Germania) (rappresentanti: M. Weidner, T. Gutttau e N. Hußmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e S. Grünheid, agenti)

**Oggetto**

Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, poiché questa avrebbe illegittimamente omesso di incaricare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare la valutazione delle indicazioni sulla salute delle sostanze vegetali quale condizione preventiva ai fini dell'adozione dell'elenco definitivo delle indicazioni consentite ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9)

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*
- 2) *La Bionorica SE è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 409 del 17.11.2014

---

**Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 — Diapharm/Commissione**

(Causa T-620/14) <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso per carenza — Tutela dei consumatori — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Sostanze vegetali — Termine di ricorso — Mancanza di interesse ad agire — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)*

(2015/C 381/37)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Diapharm GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentanti: M. Weidner, N. Hußmann e T. Gutttau, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e S. Grünheid, agenti)

**Oggetto**

Domanda diretta a far constatare la carenza della Commissione, in quanto essa si sarebbe illegittimamente astenuta dall'ordinare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di valutare le indicazioni sulla salute relative alle sostanze vegetali come condizione preliminare all'adozione dell'elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Diapharm GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 409 del 17.11.2014.